

Statuto dell'Associazione
Itaca Fund - ETS

Art. 1
Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, e al d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'Associazione Itaca Fund – Ente del Terzo Settore siglabile Itaca Fund – ETS con sede legale nel Comune di Vercelli e di seguito indicata come Associazione.
2. A seguito e per effetto del trasferimento dell'Associazione alla sezione Altri enti del Terzo settore del RUNTS, la denominazione dell'Associazione mantiene l'acronimo ETS (Ente di Terzo Settore).
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del Registro unico nazionale del Terzo settore.
4. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con le modalità previste all'art. 12.
5. L'Associazione può aderire ed affiliarsi ad altre organizzazioni, enti ed associazioni operanti in Italia e all'estero quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali e secondo le modalità previste dal presente Statuto e dalla normativa in materia.

Art. 2
Scopi e finalità

1. L'Associazione è libera, apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali.
2. L'Associazione persegue le seguenti specifiche finalità:
 - a) organizzare, promuovere e sostenere la partecipazione comunitaria, creativa e responsabile dei giovani, contribuendo alla diffusione di quei valori e di quella prassi che fondano la cultura della cittadinanza attiva; creare opportunità occasionali o continuative di aggregazione giovanile; realizzare spazi sociali per favorire e sostenere l'interazione tra i giovani e la realizzazione di attività culturali, formative, creative e ricreative;
 - b) organizzare, promuovere e sostenere la partecipazione degli studenti (di ogni genere di scuola e formazione, di ogni ordine e grado) all'interno della comunità scolastica e in relazione al territorio (ai sensi del D.P.R. 249/98 modificato ed integrato dal D.P.R. 235/07, D.P.R. 275/99, D.P.R. 567/99 D.P.R. 156/99 modificato dal D.P.R. 105/01), contribuendo all'autoeducazione e alla diffusione di quei valori e di quella prassi che fondano la cultura della cittadinanza attiva e della legalità democratica. L'Associazione si prefigge, inoltre, di formare, stimolare e supportare la responsabilità, promuovendo un esercizio consapevole dei diritti e un adempimento responsabile dei doveri;
 - c) sostenere, attraverso contributi economici, le attività istituzionali dell'Associazione di Promozione Sociale ITACA - Associazione Educazione Cittadinanza Partecipazione Politica – ETS;
 - d) erogare gratuitamente denaro, beni o servizi a sostegno di attività di interesse generale derivanti da processi partecipativi a norma del Regolamento di cui all'Art.16 o a sostegno di persone svantaggiate individuate a norma del Regolamento di cui all'Art. 16;
 - e) organizzare, promuovere e sostenere una rete di collaborazione mutualistica tra i soggetti beneficiari delle erogazioni dell'Associazione.

Art. 3
Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 117/2017, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale (indicate con la lettera di riconoscimento presente nel testo dell'art. 5 del d.lgs. 117/2017):
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - g) formazione universitaria e post-universitaria;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'Associazione intende creare attività di sostegno, educazione, formazione, orientamento, assistenza e partecipazione con e per i giovani, per promuovere la qualità della vita degli ambienti di vita, contenendo il disagio, favorendone il superamento e in generale incrementando e supportando la relazionalità positiva, utilizzando una metodologia maieutica, cioè valorizzando tutti gli strumenti che favoriscano le capacità di apprendimento interno sviluppando le risorse di cui una persona o un gruppo già dispone.

Tali attività saranno pensate in modo da permettere ai soggetti incontrati:

- di venire in contatto con strumenti di assistenza qualora ne abbiano bisogno (sostegno);
- di conoscersi e di imparare, lavorando insieme, ad utilizzare gli strumenti democratici come gestione non-violenta dei conflitti nella dimensione quotidiana della socialità;
- di analizzare questioni e realtà di interesse comune (comprendere);
- di valutare tali questioni e realtà prendendo consapevolezza, attraverso una riflessione critica, del proprio modo di porsi nei confronti della realtà (giudicare);
- di esprimersi comunitariamente e/o personalmente in modo concreto, responsabile e creativo relativamente ad essa (decidere).

L'Associazione intende:

- predisporre e gestire strutture con spazi e ambienti idonei allo svolgimento di attività culturali, formative, ricreative, ludico-sportive, sociali ed assistenziali, di intrattenimento creativo e artistico in genere, per promuovere la socialità e la partecipazione dei propri Associati, come dell'intera comunità, a momenti di impegno sociale e civile nel contesto della cittadinanza attiva;
- organizzare incontri, conferenze e dibattiti, mostre, proiezioni, viaggi, manifestazioni, per favorire lo scambio di idee e conoscenze, con particolare riguardo ai contatti con la scuola, il mondo giovanile, la famiglia, le strutture di assistenza, cooperando con altre associazioni, gruppi e istituzioni sia pubbliche sia private, che perseguano finalità analoghe;
- allestire, nelle sedi in cui vengono svolte le attività istituzionali, spazi dove effettuare la somministrazione di alimenti e bevande, la gestione in proprio o per conto di terzi di ristoranti, bar, birrerie, tavole calde, paninoteche, pizzerie, gelaterie, self-service, ostelli, alberghi, il commercio al minuto e all'ingrosso di generi alimentari freschi e comunque conservati, il commercio al minuto e all'ingrosso di generi non alimentari e altre attività non prevalenti di natura commerciale, il tutto da svolgersi in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- gestire e/o animare Centri di Aggregazione Giovanile e/o Sociale;
- creare gruppi di partecipazione giovanile finalizzati al perseguimento del protagonismo giovanile e della cittadinanza attiva;
- creare gruppi studenteschi per la formazione e la promozione di azioni volte alla partecipazione e al protagonismo studentesco;
- promuovere attività integrative, curriculari ed extracurricolari, scolastiche ed extra-scolastiche per l'arricchimento dell'offerta formativa;
- supportare il lavoro dei rappresentanti di classe, d'Istituto, di Consulta e del Comitato studentesco per la formazione e la proposta di assemblee studentesche e di progetti specifici;
- organizzare attività, viaggi, scambi, gemellaggi e iniziative volte alla conoscenza reciproca e di crescita culturale e umana;
- promuovere progetti per rendere accogliente l'ambiente scolastico e funzionale alle attività formative ed educative;
- promuovere strumenti di progettazione partecipata, di valutazione della comunità scolastica, di coinvolgimento e di rappresentatività democratica;
- vigilare sul rispetto dei diritti e dei doveri degli studenti e sulla corretta applicazione dei regolamenti della scuola;
- promuovere iniziative per supportare portatori di varie difficoltà, come recupero e dispersione scolastica, povertà educativa, sostegno a persone svantaggiate, soprattutto disabili;
- promuovere l'apertura al territorio e alle relative compagini sociali;
- promuovere ogni tipo di intervento che possa mirare ad un maggior coinvolgimento e ad una maggior partecipazione alla gestione della comunità scolastica.

L'Associazione intende, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi sia a sostegno dell'Associazione di Promozione Sociale ITACA - Associazione Educazione Cittadinanza Partecipazione Politica - ETS sia come strumento patrimoniale di un Bilancio Partecipativo di Comunità, ovvero il coinvolgimento delle Comunità sia nella creazione del patrimonio, sia nella deliberazione

- dell'erogazione, a scopo di diffondere la cultura della partecipazione e della democrazia, attraverso la moltiplicazione di occasioni di partecipazione, la cura del Bene comune, supporto alle idee sociali innovative e al protagonismo dei cittadini attivi.
2. L'Associazione, inoltre, potrà esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLGS 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea degli Associati. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 DLGS 117/2017.
 3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri associati, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
 4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea degli Associati. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario, salvo quanto previsto dal comma seguente.
 5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'Organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 d.lgs. 117/2017.
 6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
 7. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 117/2017.
 8. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del d.lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, erogazioni, donazioni, lasciti, fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
 - finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
 - erogazioni liberali di associati e di terzi;
 - entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le Amministrazioni pubbliche;
 - eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 DLGS 117/2017);
 - ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle previsioni dell'art. 79 e seguenti del d.lgs. 117/2017 e s.m.d.;
 - attività "diverse", secondarie e strumentali, di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (a norma dell'Articolo 3 comma 2 del presente Statuto);
3. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
4. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo, ai sensi degli art. 13 e 14 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea degli Associati entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
5. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5

Associati

1. Il numero degli Associati è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, gli Enti e i soggetti del Primo, Secondo e Terzo Settore o altri enti con e senza scopo di lucro che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. In ogni caso, a garanzia della natura e delle finalità dell'Associazione, le Amministrazioni e gli Enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i soggetti diversi dagli Enti con scopo di lucro, le formazioni e associazioni politiche, le associazioni sindacali, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, non possono esercitare attività di direzione e coordinamento inteso secondo le norme di cui al capo IX del titolo V del libro V e l'articolo 2545-septies del codice civile. Gli Associati diversi dalle persone fisiche partecipano alla vita democratica dell'Associazione tramite il proprio Legale rappresentante o un suo delegato.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione degli Associati

1. L'ammissione di un nuovo Associato è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene deliberata dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate

- dagli organi dell'Associazione. La richiesta di ammissione dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere firmata dal corrispondente Rappresentante legale.
2. Avverso l'eventuale elezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'Assemblea degli Associati.
 3. Il ricorso all'Assemblea degli Associati è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
 4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli Associati dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.
 5. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di Associato, che è intransmissibile.
 6. La qualifica di Associato si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da Associato devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un Associato viene deliberata dall'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti dell'Associato che:
 - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 60 giorni dal sollecito scritto;
 - svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione;
 - in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
 7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro degli Associati.
 8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
 9. L'Associato cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
 10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote associative annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

Diritti e Doveri degli Associati

1. Tutti gli Associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.
2. Gli Associati hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - di eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi, secondo quanto specificato dalle disposizioni del presente Statuto;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli Organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
 - di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione.
3. Gli Associati sono tenuti:
 - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione e non contrario ai relativi interessi;
 - al pagamento, nei termini, della quota associativa.

Art. 8

Quota associativa

1. Gli Associati devono corrispondere, entro il termine del 31 marzo, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea degli Associati. La quota associativa è intransmissibile e non restituibile.
2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9

Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - Assemblea degli Associati;
 - Consiglio direttivo;
 - Presidente;
 - Presidente Onorario, se nominato;
 - Comitato Scientifico;
 - Altri Comitati Tecnici, ove istituiti;
 - Organo di controllo, ove istituito;
 - Revisione legale dei conti, ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
 - Collegio dei Probiviri, ove istituito.

Art. 10

Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea degli Associati, è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti gli Associati. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, l'approvazione e la modifica del Regolamento delle erogazioni, oppure per lo scioglimento dell'Associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati aventi diritto di voto.
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche a mezzo di lettera a mano o anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e

dell'eventuale seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli Associati. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza dal Vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge in sede assembleare un proprio Presidente tra gli Associati. Il Segretario svolge la funzione di segretario dell'Assemblea. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti gli Associati, anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

4. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli Associati, annotati nel libro degli Associati in data anteriore alla data di convocazione dell'Assemblea, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
5. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
6. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 (uno) associato.
7. È ammessa, previa approvazione di apposito regolamento, la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 11

Assemblea Ordinaria degli Associati

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente, in proprio o per delega, la maggioranza degli Associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli Associati presenti o rappresentati. Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti. Le deliberazioni sulle persone sono assunte a scrutinio segreto.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017;
 - discute ed approva i programmi di attività;
 - elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - nomina, facoltativamente, tra gli Associati, il Presidente Onorario;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - approva l'eventuale Regolamento e le sue variazioni;
 - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
 - delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
 - approva il regolamento relativo ai rimborsi agli Associati e ai volontari nelle modalità previste dall'art. 3 comma 4 dello Statuto;
 - delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 2 del presente Statuto.
5. La graduatoria delle persone che hanno riportato voti per l'elezione del Consiglio Direttivo, resta valida per tutta la durata dello stesso.
6. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 12

Assemblea Straordinaria degli Associati

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 10 e 11.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.
3. L'Assemblea straordinaria degli Associati approva eventuali modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti degli Associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
4. L'Assemblea straordinaria degli Associati approva il Regolamento dell'attività erogativa di cui all'Art. 16 ed eventuali modifiche con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti degli Associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 13

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 15 consiglieri, scelti fra gli Associati che, alla data dell'elezione, hanno compiuto il diciottesimo anno d'età. I Consiglieri rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.
2. L'Assemblea, che procede alla elezione a scrutinio segreto, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio direttivo.
3. L'elezione a Consigliere e, di conseguenza, a Presidente, a Vicepresidente, a Segretario e a Tesoriere, sono incompatibili con il mandato parlamentare e con quello nelle assemblee elettive delle Regioni e degli Enti locali territoriali di qualsiasi livello, con la carica di Sindaco, Presidente della Provincia, Assessore comunale, provinciale e regionale e di Presidente di Consiglio circoscrizionale, nonché con incarichi in organi decisionali di partito o di organizzazioni, comunque denominate, che perseguano

- finalità direttamente politiche. Gli Associati che ricoprono cariche associative, in caso di candidatura per le Assemblee elettive del Parlamento, delle Regioni, degli Enti locali territoriali di qualsiasi livello, decadono automaticamente dall'incarico.
4. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario. Il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo, possono essere sempre rieletti e possono essere esclusi dalla carica a maggioranza assoluta dei voti del Consiglio direttivo.
 5. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo.
 6. In caso di morte, dimissioni, decadenza o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di parità di voti riportati dai non eletti, o caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
 7. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero Organo.
 8. L'Assemblea, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, stabilisce gli eventuali compensi/gettoni e rimborsi spese per le cariche associative, approvando un apposito regolamento. Le cariche associative possono essere ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro quanto stabilito dal regolamento approvato dall'Assemblea degli Associati.
 9. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione degli Associati;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari; stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
 - delibera quanto occorre per l'amministrazione e la conduzione dell'Associazione, inclusi l'assunzione ed il licenziamento del personale di qualsiasi categoria;
 - designare i propri rappresentanti negli organismi di altre associazioni o enti a cui l'Associazione aderisca o sia invitata a partecipare;
 - attribuire, facoltativamente, ad un Comitato di gestione (o Comitato esecutivo), monocratico o collegiale, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione;
 - propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 2 del presente Statuto;
 - nomina e revoca i componenti del Comitato Scientifico scegliendo tra gli associati o gli esperti anche non Associati;
 - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non Associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
 10. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo. Le votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto a giudizio del Presidente della riunione. Ciascun Consigliere ha il diritto di chiedere che esse avvengano a scrutinio segreto. Le deliberazioni sulle persone sono assunte a scrutinio segreto.
 11. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni almeno due volte l'anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.
 12. La convocazione è inoltrata per iscritto, a mezzo di lettera anche a mano o anche in forma elettronica/telematica, con almeno 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.
 13. La convocazione è inoltrata, secondo le modalità del comma 12), per conoscenza, anche al Presidente Onorario, se nominato.
 14. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
 15. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità è prevalente il voto del Presidente o di chi lo sostituisce, salvo il caso di adunanza costituita da due soli componenti (D.L. 1° dicembre 2009 n. 179).
 16. Può partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo anche il Presidente Onorario, a scopo consultivo e senza diritto di voto.
 17. Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), secondo le modalità definite con apposito regolamento. È altresì ammessa la manifestazione del voto a scrutinio segreto, nelle ipotesi previste dallo Statuto e dai Regolamenti, attraverso l'utilizzo di apposita piattaforma di votazione on line, purché siano garantiti sistemi di sicurezza e crittografia e la capacità di conservazione dell'anonimato e della sicurezza del voto espresso.

Art. 14 Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea degli Associati.
2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
3. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15
Presidente Onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato, tra gli Associati, dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione e dei suoi scopi statuari.
2. Il Presidente Onorario ha tutti i diritti e i doveri degli altri Associati dell'Associazione.
3. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo a scopo consultivo e senza diritto di voto.
4. Il Presidente Onorario non è soggetto alle limitazioni previste dall'art. 13 comma 3 del presente Statuto, relativo ai componenti del Consiglio direttivo.

Art. 16
Regolamento dell'attività erogativa

1. Il Regolamento dell'attività erogativa ed eventuali modifiche vengono approvate dall'Assemblea straordinaria degli Associati secondo le modalità previste dall'Art. 12.
2. Il Regolamento dell'attività erogativa, nella gestione del patrimonio, in mancanza di vincoli espliciti da parte dei donatori, risponde ai seguenti principi: priorità di sostegno all'Associazione di Promozione Sociale ITACA - Associazione Educazione Cittadinanza Partecipazione Politica - ETS; processo partecipativo inclusivo nel processo deliberativo della destinazione; sostegno alle azioni rispondenti all'attuazione dell'Art. 118 ultimo Comma della Costituzione.
3. Il Regolamento dell'attività erogativa prevede le modalità di raccolta fondi, in conformità all'Art. 4, incentivando la modalità partecipata nella formazione del patrimonio.
4. Il Regolamento dell'attività erogativa definisce le modalità di erogazione di denaro, beni o servizi.

Art. 17
Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico viene costituito dal Consiglio direttivo nominando e revocando i componenti, scegliendo tra gli Associati o gli esperti anche non Associati; L'incarico di componente del Comitato Scientifico è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate.
2. Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 15 componenti e rimangono in carica fino alle dimissioni o alla revoca da parte del Consiglio direttivo.
3. Il Comitato Scientifico viene costituito con la funzione consultiva in merito alla valutazione del processo partecipativo riferito all'Art. 16 dello Statuto.
4. Il Regolamento delle erogazioni stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato.
5. Il Consiglio direttivo nomina, tra i componenti, il Presidente e il Vicepresidente del Comitato Scientifico.
6. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti e le votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto a giudizio del Presidente della riunione. Ciascun componente ha il diritto di chiedere che esse avvengano a scrutinio segreto.
7. Il Comitato Scientifico non è soggetto alle limitazioni previste dall'art. 13 comma 3 del presente Statuto, relativo ai componenti del Consiglio direttivo.

Art. 18
Altri Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea degli Associati, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non Associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere.
2. Il Consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 19
Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice del Terzo Settore viene eletto dall'Assemblea un organo di controllo monocratico.
2. L'organo di controllo dura in carica per quattro esercizi e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
3. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
4. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. L'Organo di controllo è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso può esprimere la sua opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.
6. L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate.

Art. 20
Revisione legale dei conti

1. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

2. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.
3. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri, se istituito, è composto di tre membri, scelti tra gli Associati, eletti a votazione segreta dall'Assemblea degli associati. Il collegio designa al suo interno il Presidente con votazione segreta.
2. Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra gli associati, oltre che intervenire in tutte le ulteriori ipotesi previste dal presente Statuto.
3. Probiviri durano in carica 4 anni e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo. I componenti sono rieleggibili fino a due mandati consecutivi.

Art. 22 Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. N. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge nazionale e regionale, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 23 Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e, in quanto compatibili, dal Codice civile.